



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali

IL DIRETTORE GENERALE

*“IMPORTI AMMESSI AL FONDO SALVA OPERE E PRIMO PIANO DI RIPARTO - ANNUALITÀ
2019 E 2020”*

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”* e successive modificazioni;

VISTA la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante *“Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato”*;

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e ss.mm., intitolato *“Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato”*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativo al riordino della disciplina recante gli obblighi di pubblicità e trasparenza per la diffusione delle informazioni da parte della pubblica amministrazione;

VISTA la legge n. 160 del 27 dicembre 2019, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”* ;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante *“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”*, e successive modificazioni, pubblicata sulla GU S.O. n. 26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n. 151 ed entrata in vigore il 30 giugno 2019;

VISTO, in particolare, il comma 1-bis, dell'art. 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, secondo cui *“Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo salva-opere". Il Fondo e' alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva. Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti insoddisfatti dei*

sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari, sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo”;

VISTO il comma 1-ter, del predetto art. 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, per cui *“I sub-appaltatori, i sub-affidatari e i sub-fornitori, al fine di ottenere il pagamento da parte del Fondo salva-opere dei crediti maturati prima della data di apertura della procedura concorsuale e alla stessa data insoddisfatti, devono trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l'esistenza del credito e il suo ammontare. L'amministrazione aggiudicatrice ovvero il contraente generale, svolte le opportune verifiche, certifica l'esistenza e l'ammontare del credito. Tale certificazione e' trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituisce prova del credito nei confronti del Fondo ed e' inopponibile alla massa dei creditori concorsuali. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo in favore dei soggetti di cui al comma 1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' surrogato nei diritti dei beneficiari del fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1205 del codice civile, e' preferito al sub-appaltatore, al sub-affidatario o al sub-fornitore nei riparti ai creditori effettuati nel corso della procedura concorsuale, fino all'integrale recupero della somma pagata. L'eventuale pendenza di controversie giurisdizionali in merito ai crediti dei beneficiari del Fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale non e' ostativa all'erogazione delle risorse del Fondo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Prima dell'erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la sussistenza delle condizioni di regolarita' contributiva del richiedente attraverso il documento unico di regolarita' contributiva, in mancanza delle stesse, dispone direttamente il pagamento delle somme dovute, entro i limiti della capienza del Fondo salva-opere ed in proporzione della misura del credito certificato liquidata al richiedente stesso, in favore degli enti previdenziali, assicurativi, compresa la cassa edile, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 31, commi 3 e 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Prima dell'erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua la verifica di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, nell'ipotesi di inadempienze, provvede direttamente al pagamento in conformita' alle disposizioni del periodo precedente. Resta impregiudicata la possibilita' per il beneficiario di accedere alle risorse del Fondo ove abbia ottenuto, rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione o rateizzazione del pagamento ovvero abbia aderito a procedure di definizione agevolata previste dalla legislazione vigente. Resta altresì impregiudicata la prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei confronti dell'erario, di enti previdenziali e assicurativi”;*

VISTO, altresì, il comma 1-quater del predetto art. 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, per cui *“Ferma restando l'operativita' della norma con riferimento alle gare effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da*

adottare entro trenta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse e le modalita' operative del Fondo salva-opere, ivi compresa la possibilita' di affidare l'istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta', scelti mediante gara. Gli eventuali oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico del Fondo. 1-quinquies.”;

VISTO, in particolare, il comma 1-quinquies del richiamato art. 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, secondo cui *“Per i crediti insoddisfatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in relazione a procedure concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018 fino alla predetta data di entrata in vigore (ossia, il 30 giugno 2019), ferma restando l'applicabilita' del meccanismo generale di cui al comma 1-bis, sono appositamente stanziati sul Fondo salva-opere 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'erogazione delle risorse del Fondo, anche per i crediti di cui al presente comma, secondo le procedure e le modalita' previste dai commi da 1-bis a 1-quater, nei limiti delle risorse del Fondo”*, per cui per i crediti insoddisfatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, in relazione a procedure concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018 fino alla predetta data di entrata in vigore, sono appositamente stanziati sul Fondo salva-opere 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l'anno 2020;

VISTI i commi 1-sexies del richiamato art. 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, per cui *“Le disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quinquies non si applicano alle gare aggiudicate dai comuni, dalle citta' metropolitane, dalle province, anche autonome, e dalle regioni”* e 1-septies, per cui *“All'onere di cui al comma 1-quinquies, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede: a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”*;

VISTO il decreto legge del 3 settembre 2019, n. 101, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali", convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, che ha apportato modifiche all'art 47, comma 1-ter, prevedendo, tra l'altro, che *“Prima dell'erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la sussistenza delle condizioni di regolarità contributiva del richiedente attraverso il documento unico di regolarità contributiva, in mancanza delle stesse, dispone direttamente il pagamento delle somme dovute, entro i limiti della capienza del Fondo salva-opere ((ed in proporzione della misura del credito certificato liquidata al)) richiedente stesso, in favore degli enti previdenziali, assicurativi, compresa la cassa edile, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 31, commi 3 e 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Prima dell'erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua la verifica di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, nell'ipotesi di inadempienze, provvede direttamente al pagamento in conformità alle disposizioni del periodo precedente. Resta impregiudicata la possibilità per il beneficiario di accedere alle risorse del*

Fondo ove abbia ottenuto, rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione o rateizzazione del pagamento ovvero abbia aderito a procedure di definizione agevolata previste dalla legislazione vigente. Resta altresì impregiudicata la prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei confronti dell'erario, di enti previdenziali e assicurativi."

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 novembre 2019, n. 144, recante "*Regolamento recante la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse e delle modalità operative del Fondo Salva opere*", pubblicato sulla G.U. n. 294 del 16/12/2019 e, pertanto, in vigore dal 31/12/2019;

VISTO, in particolare, l'articolo 3, commi da 1 a 5, del citato decreto interministeriale n. 144 del 12 novembre 2019, che dispone che "*1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 47, comma 1-ter o comma 1-quinquies, del citato decreto-legge n. 34 del 2019, chiedono l'accesso alle risorse del Fondo con istanza presentata all'amministrazione aggiudicatrice, da inviare con posta elettronica certificata, compilata secondo il modello di cui all'Allegato A. In caso di affidamento a contraente generale, l'istanza e' presentata, con le medesime modalita' alternativamente: a) all'amministrazione aggiudicatrice e per conoscenza anche al contraente generale e all'affidatario dei lavori; b) al contraente generale medesimo e per conoscenza all'affidatario dei lavori. 2. L'istanza di accesso alle risorse del Fondo e' corredata della documentazione attestante l'esistenza, l'esigibilita', l'importo del credito nei confronti dell'appaltatore, del contraente generale o dell'affidatario del contraente generale, insoluto alla data di presentazione dell'istanza. 3. Qualora, prima della presentazione dell'istanza, il credito dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sia stato ceduto pro solvendo ai sensi dell'articolo 1267 del codice civile ad un soggetto terzo e il credito non sia ritornato nella titolarita' dei cedenti alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, l'istanza e' presentata congiuntamente dal cedente e dal cessionario. In tal caso, l'istanza indica, altresì, l'ammontare del credito ceduto e le coordinate bancarie del cessionario. 5 La certificazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato B, è trasmessa al Ministero e al richiedente dall'amministrazione aggiudicatrice ovvero dal contraente generale, o dall'amministrazione affidante a contraente generale, con posta elettronica certificata, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza";*

VISTO, specificamente, l'articolo 4, commi da 1 a 6, del citato decreto interministeriale n. 144 del 12 novembre 2019, che dispone che "*1. Entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, il Ministero predispone i piani di ripartizione delle somme disponibili sul Fondo da erogare ai soggetti titolari di crediti, le cui certificazioni siano state trasmesse al Ministero stesso almeno sessanta giorni prima delle predette date. 2. Le risorse disponibili del Fondo sono destinate a soddisfare i crediti, per i quali e' stata accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento, nella misura massima del 70 per cento dell'importo certificato. 3. Qualora il 70 per cento dell'importo certificato sia superiore alle somme disponibili per il singolo piano, la ripartizione avviene in misura proporzionale al valore dei crediti certificati e l'eventuale residuo e' riconosciuto a valere sulle risorse di cui ai successivi piani di ripartizione, in base all'ordine cronologico di ricezione delle istanze. 4. Per i crediti di cui all'articolo 47, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 34 del 2019, rispetto alle risorse di cui al medesimo comma per l'anno 2019, e' predisposto un unico piano di ripartizione entro il 20 gennaio 2020. Le relative risorse sono destinate a soddisfare i crediti, per i quali e' stata certificata la sussistenza delle condizioni per il pagamento, nella misura del 70 per cento dell'importo certificato. A tal fine i creditori presentano, entro il 10 dicembre 2019, l'istanza di cui all'articolo 3, comma 1. Le*

amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, trasmettono al Ministero la certificazione del credito entro il 5 gennaio 2020. Ove la certificazione non venga resa entro tale data o l'istanza sia rigettata, in tutto o in parte, si applica l'articolo 3, comma 7. 5. In relazione alle risorse specificamente destinate per l'anno 2020 dall'articolo 47, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 34 del 2019, il Ministero, in base alla certificazione rilasciata a seguito della presentazione dell'istanza per l'anno 2019, predispose, per gli stessi crediti di cui al comma precedente, il piano di ripartizione entro il 1° marzo 2020. I medesimi crediti, ove non soddisfatti sino alla misura del 70 per cento del credito certificato, partecipano, unitamente a quelli certificati a seguito delle istanze dei creditori di cui all'articolo 47, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019, ai successivi piani di ripartizione, effettuati in base al criterio cronologico di ricezione delle istanze originarie. 6. Il Ministero, espletate le verifiche di cui all'articolo 47, al comma 1-ter, settimo e ottavo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2019, ed eseguiti gli eventuali pagamenti diretti dei debiti scaturenti da condizioni di irregolarità contributiva ovvero da cartelle di pagamento, provvede al pagamento delle somme di cui ai piani di ripartizione mediante accredito sul conto corrente indicato ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, da ciascun soggetto beneficiario, al netto degli eventuali pagamenti suddetti.”;

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 16864 del 19/12/2019, che reca istruzioni operative e ridefinisce la tempistica per la presentazione dell'istanza e certificazione, a fronte dell'avvenuto decorso dei termini di alcune scadenze previste nel richiamato decreto interministeriale di cui sopra, per cui, *“Per i crediti di cui all'articolo 47, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 34 del 2019, rispetto alle risorse di cui al medesimo comma per l'anno 2019, è predisposto un unico piano di ripartizione entro il 6 marzo 2020. Le relative risorse sono destinate a soddisfare i crediti, per i quali è stata certificata la sussistenza delle condizioni per il pagamento, nella misura del 70 per cento dell'importo certificato. A tal fine i creditori presentano, entro il 24 gennaio 2020, l'istanza di cui all'articolo 3, comma 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, trasmettono al Ministero la certificazione del credito entro il 14 febbraio 2020. Ove la certificazione non venga resa entro tale data o l'istanza sia rigettata, in tutto o in parte, si applica l'articolo 3, comma 7”;*

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO l'art. 103 *“Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”* del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, con cui ha disposto, tra l'altro, *“ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020”;*

VISTO che a seguito delle normative intervenute a disciplinare la situazione emergenziale in atto, e, in particolare, dell'art. 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che cita testualmente *“Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici,*

endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020", nonché del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 94 dell'8 aprile 2020, che, all'art. 37, comma 1, cita testualmente *"Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020"* - il termine per l'adozione del piano di riparto del 2019 è posticipato al 27 maggio 2020, mentre quello delle risorse già stanziato per l'anno 2020 è posticipato al 21 giugno 2020;

VISTO l'art. 201, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 per cui *"Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito del contagio da COVID -19, il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' incrementato di ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2020"*;

VISTO l'art. 201, comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, che prevede, tra l'altro, che *"per le medesime finalità di cui al comma 1, l'erogazione delle risorse del Fondo salva-opere in favore dei sub-appaltatori, sub-affidatari e i sub-fornitori, che hanno trasmesso all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l'esistenza del credito alla data del 24 gennaio 2020, è effettuata, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-quinquies del citato decreto legge n. 34 del 2019, per l'intera somma spettante ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 47, con esclusione dell'applicazione delle previsioni di cui al settimo ed all'ottavo periodo del comma 1-ter del citato articolo 47"*;

VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014 n. 72 concernente la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 4 agosto 2014 n. 346, che disciplina le strutture di livello dirigenziale non generale;

VISTA la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 15 gennaio 2020 n.27, con la quale sono stati conferiti ai titolari dei Centri di Responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici e operativi per l'anno 2020 ed assegnate le corrispondenti risorse finanziarie, umane e strumentali;

VISTA la direttiva del Dipartimento per le Infrastrutture, in data 24 gennaio 2020, n.1 con la quale sono stati assegnati ai titolari delle Direzioni Generali del medesimo Dipartimento e dei Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche gli obiettivi strategici e operativi per l'anno 2020, nonché le corrispondenti risorse di bilancio, indicate in apposito elenco, che individua, tra l'altro, l'assegnazione della competenza della gestione del "Fondo Salva Opere" e del relativo capitolo di bilancio, il CAPITOLO 7011;

VISTE le risorse stanziato sul cap. 7011/pg 01 per complessivi €45.500.000,00 di cui € 12.000.000,00, annualità 2019 in conto residui, e di € 33.500.000,00 annualità 2020 in conto competenza;

VISTA la relazione finale consegnata in data 18 giugno 2020, n. 8388, che reca l'istruttoria e le risultanze della stessa, svolta dalla struttura competente, con i relativi allegati;

PRESO ATTO che sono state istruite n. 582 certificazioni pervenute alla pec del Fondo salva opere entro il 14 febbraio 2020 relative ad istanze prodotte entro il 24 gennaio 2020, ai sensi del

comma 1-quinquies dell'art. 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e che per n. 522 di queste risulta conclusa l'istruttoria con esito positivo;

PRESO ATTO, inoltre, che per economicità dell'azione amministrativa, si è ritenuto di adottare un unico piano di riparto delle risorse già stanziato per le annualità 2019 e 2020;

PRESO ATTO, altresì, che, ai sensi della normativa vigente, di rango primario e secondario, per l'ammissione al piano di riparto sono considerate le certificazioni rilasciate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto interministeriale n. 144 del 12 novembre 2019 in relazione alle istanze di accesso al Fondo prodotte dai soggetti, di cui all'articolo 47, comma 1bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;

VISTO, in particolare, l'allegato 2 alla citata relazione n. 8388 del 18 giugno 2020, che reca un elenco dei crediti risultanti dalle certificazioni rilasciate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto interministeriale n. 144 del 12 novembre 2019 in base alle relative istanze presentate dai soggetti di cui all'art. 47, comma 1bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, da ammettere al Fondo salva opere, la cui istruttoria si è conclusa con esito positivo, pari a n. 522, con indicazione anche di quanto riferito ad ogni singolo beneficiario;

VISTO, specificamente, l'allegato 3, alla richiamata relazione n. 8388 del 18 giugno 2020, che reca il prospetto del primo piano di riparto delle risorse stanziato per le annualità 2019 e 2020 riferito alle n. 522 certificazioni, con indicazione anche di quanto riferito ad ogni singolo beneficiario, di cui all'allegato n. 2;

PRESO ATTO che ulteriori crediti relativi ad istanze e certificazioni potranno essere inseriti nel prossimo piano di riparto utile a seguito dell'acquisizione della documentazione completa;

PRESO ATTO, altresì, che l'importo complessivo dei crediti ammessi al fondo salva opere, pari, cioè, al 70% del credito richiesto e certificato, è di Euro 129.763.374,81;

VERIFICATO che il fabbisogno complessivo di Euro 129.763.374,81 esorbita lo stanziamento attualmente disponibile per le annualità 2019 e 2020, pari ad Euro 45.500.000,00;

RITENUTO necessario, ai sensi di legge, in fase di adozione del primo piano di riparto, erogare in misura proporzionale la quota dell'importo ammesso al Fondo, nei limiti delle risorse stanziato già a disposizione per le annualità 2019 e 2020;

VERIFICATO che la percentuale della quota dell'importo erogabile con il primo piano di riparto del Fondo corrisponde al 35% del complessivo ammesso allo stesso;

PRESO ATTO che nel prossimo riparto utile saranno erogati i crediti già riconosciuti nel primo piano di riparto, e insoddisfatti per carenza di fondi;

PRESO ATTO, infine, che le ulteriori somme previste dal citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 saranno oggetto di successivo riparto, una volta stanziato in bilancio con il prescritto DMT (in corso di emanazione);

Tutto quanto premesso

DECRETA:

ARTICOLO 1

1. L'importo complessivo ammesso al Fondo salva opere, pari al 70% del credito certificato dai soggetti di cui all'art. 3, comma 4 del Decreto Interministeriale del 12 novembre 2019 n. 144, e relativo alle istanze di accesso al Fondo prodotte dai soggetti di cui all'articolo 47, comma 1bis del decreto legge 34/2019, è di € 129.763.374,81, a fronte di n. 522 beneficiari, come risulta dall'Allegato 1, che è parte integrante del presente decreto.
2. A ciascun beneficiario è riconosciuto l'importo risultante dalla Colonna 13 di cui all'Allegato 1, che è parte integrante del presente decreto.

ARTICOLO 2

1. E' approvato il primo Piano di riparto dell'importo complessivo ammesso al Fondo, di cui al precedente articolo 1 del presente decreto: la ripartizione delle risorse, effettuata in maniera proporzionale dell'importo ammesso al Fondo spettante a ciascun beneficiario, in relazione alle risorse disponibili, avviene nella misura del 35% , come risulta dalla Colonna 14 dell'allegato 1, che è parte integrante del presente decreto.
2. Il residuo degli importi ammessi al Fondo per ciascun beneficiario è riconosciuto a valere sulle risorse di cui ai successivi piani di riparto, in base all'ordine cronologico di ricezione delle certificazioni relative alle istanze prodotte.

ARTICOLO 3

1. Alla spesa si fa fronte con le risorse stanziare sul cap. 7011/pg 01 per complessivi €45.500.000,00 di cui € 12.000.000,00, annualità 2019 in conto residui, per € 33.500.000,00 annualità 2020 in conto competenza.

ARTICOLO 4

1. Il presente Decreto è trasmesso agli Organi di Controllo per gli adempimenti di competenza e la sua efficacia è subordinata alla registrazione da parte dei suddetti Organi.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Barbara Casagrande